rendiconto (n. 302) e a quella di assestamento del bilancio (n. 301), alla legge di conversione del decreto legge collegato alla manovra di bilancio (n. 326) e alla legge finanziaria (n. 350) nonché alla legge di approvazione del bilancio di previsione (n. 351) – ammontano a 30, di cui soltanto 2 di conversione di decreti legge e ben 22 di ratifica di trattati internazionali. L'incidenza delle leggi di iniziativa parlamentare – complessivamente 6 di cui 3 recanti oneri - resta nella media degli ultimi anni.

Gli oneri autorizzati nell'ambito del bilancio triennale 2003/2005 ammontano a complessivi 513 milioni circa, di cui circa 250 nel 2003, oltre 140 nel 2004 e quasi 123 nel 2005 a fronte di valori medi multipli nell'ultimo decennio.

Al riguardo, va peraltro tenuto conto non soltanto della modesta significatività dei confronti operati su base quadrimestrale (i più significativi confronti su base annua trovano collocazione nel capitolo relativo alla legislazione di spesa contenuto nella relazione della Corte sul rendiconto generale dello Stato), ma soprattutto del fatto che, a partire dalla riforma della struttura della legge finanziaria recata dalla legge n. 208/99, quest'ultima contiene misure di natura espansiva, anche quest'anno di notevole rilievo finanziario sia sul versante della spesa corrente, sia su quello della spesa di investimento, misure che in passato trovavano collocazione nell'ordinaria legislazione di spesa.

Non vi è tuttavia dubbio che negli ultimi due/tre esercizi si è verificata una notevole contrazione della legislazione di spesa, che trova riscontro nella progressiva riduzione dell'entità delle risorse allocate nel fondo speciale di parte corrente ed in quello di parte capitale.

Gli oneri successivi al 2005, anch'essi indicati nella tavola n. 2 e nelle schede, comprendono oneri pluriennali relativamente modesti, recati da una sola legge di spesa, (n. 268 del 24 settembre, di conversione del D.L. n. 192, recante "interventi a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversità atmosferiche e dell'emergenza diossina in Campania) che autorizza due limiti d'impegno, comportanti oneri complessivi di circa 14 milioni di euro annui per un quindicennio.

Anche gli oneri permanenti, pari complessivamente a meno di 27 milioni di euro in ragione di anno – quasi quattro quinti dei quali connessi alla legge di ratifica n. 244,

esaminata più avanti -, sono largamente inferiori alla media degli esercizi precedenti ed ancor più ai picchi del 1999 e del 2000, e sono tutti di carattere corrente.

Le spese in conto capitale sono pari a circa 179 milioni di euro e rappresentano oltre un terzo del totale, evidenziando così un ulteriore progresso nella ripresa della spesa di investimento: tanto più se si considera che, come si è detto, la quota di maggior rilievo della spesa stessa è ora allocata nell'articolato della legge finanziaria.

Tutti gli importi esposti sono calcolati sulla base delle indicazioni di oneri contenute nei rispettivi testi legislativi. L'attendibilità di tali indicazioni, pur subordinata a qualche incertezza derivante dalla scarsità di notizie alla base di talune delle quantificazioni effettuate, è nel complesso soddisfacente per la preponderante presenza di tetti di spesa ed il conseguente modesto rilievo di oneri connessi a fattispecie in cui l'elemento previsionale è preponderante o alla attribuzione di diritti soggettivi a tutti i possessori di determinati requisiti e pertanto ad una platea di beneficiari non esattamente predeterminata.

Oneri di tale natura sono contenuti soprattutto nella legge n. 244 del 19 agosto ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000"), che determina l'attribuzione di diritti soggettivi connessi a benefici pensionistici, assunzione di personale avventizio, prestazioni familiari, ecc., la cui valutazione in termini finanziari, resa comunque meno agevole nella fattispecie dalla sinteticità dei dati riportati nella relazione tecnica – peraltro complessivamente di buona qualità – e dal mancato aggiornamento di alcuni di essi, non può però prescindere del tutto da elementi di carattere meramente previsionale.

Oneri minori, ma anch'essi non riconducibili alla tipologia del limite massimo di spesa, sono poi previsti dalla legge n. 281 del 13 ottobre ("Concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping"): il contributo da concedere è infatti commisurato ad una quota del "budget" dell'Agenzia ed espresso in dollari USA, con i connessi problemi derivanti dall'andamento dei cambi.

In entrambi i casi, in applicazione della legge 246/02 (art. 1 comma 1 lett. a),è stato disposto uno specifico monitoraggio della spesa anche ai fini dell'applicazione dell'art. 11 ter comma 7 della legge di contabilità (avviso del Ministro competente e

relazione al Parlamento del Ministro dell'economia con assunzione delle conseguenti iniziative legislative) e il ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine per far fronte ad eventuali eccedenze, con l'obbligo di trasmissione alle Camere dei relativi decreti.

La soluzione adottata appare ragionevolmente in grado di garantire una trasparente emersione di eventuali eccedenze di spesa e la loro copertura, consentendo all'Amministrazione di adempiere subito alle proprie obbligazioni e di adottare al più tardi entro i termini per la predisposizione della legge finanziaria per l'anno successivo le misure necessarie (modifica della disciplina istituzionale o copertura delle maggiori occorrenze) per compensare gli effetti negativi delle eccedenze stesse.

Naturalmente, condizioni necessarie per l'applicabilità di tale soluzione sono la presenza di spese di carattere obbligatorio e la loro riconducibilità all'elenco – allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia – dei capitoli per l'aumento delle cui dotazioni il Ministro è autorizzato al prelevamento dal fondo di riserva.

Riguardo alla legge n. 244, va notato che l'onere a regime (20,8 milioni di euro) indicato a partire dal 2005 sarà raggiunto, secondo la relazione tecnica, soltanto nel 2011 (rectius 2012, stante lo slittamento di un anno dalla decorrenza della legge), ma è stato correttamente imputato, secondo una prassi consolidata e condivisa dalla Corte, all'ultimo anno del triennio del bilancio pluriennale (appunto, il 2005).

Sotto il profilo delle tecniche di quantificazione, si riscontrano le consuete carenze in tema di quantificazione delle spese d'investimento che, come ripetutamente osservato, pur costituendo tetti di spesa, richiedono comunque che siano fornite indicazioni volte a consentire una valutazione di congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità perseguite, anche allo scopo di individuare l'eventuale necessità di ulteriori stanziamenti per il completamento degli interventi programmati.

In particolare, nella legge n. 291 del 16 ottobre ("Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A."), priva di relazione tecnica per la sua origine parlamentare, manca qualunque indicazione in merito alla natura degli interventi individuati nella tabella allegata alla legge, così da non consentire alcuna correlazione con i diversi accantonamenti dei fondi

speciali di cui si dispone l'utilizzo ed alcun giudizio sulla idoneità degli stanziamenti rispetto alla loro effettiva utilizzazione. Non è neppure chiaro per quale ragione un piccola parte della spesa è imputata al fondo speciale di parte corrente, mentre la quasi totalità fa carico al fondo di parte capitale.

Anche la legge n. 358 ("Interventi per i porti di Termini Imerese e Palermo"), pur provvista di relazione tecnica, reca stanziamenti di parte capitale non supportati da elementi che consentano di valutarne la congruità, tanto più che gli stanziamenti stessi hanno subito nel corso dell'iter legislativo una sia pur piccola riduzione rispetto all'ipotesi originaria senza alcuna modifica degli obbiettivi prefissati, consistenti in opere (collegamento del porto di Termini Imprese alla strada statale n. 113 e alla zona industriale della città, nonché ammodernamento della stazione marittima di Palermo) la cui utilità ne presuppone comunque il completamento.

Sotto il profilo delle modalità di copertura, va posto in evidenza che per oltre il 92% degli oneri da coprire si è fatto ricorso all'utilizzazione di accantonamenti dei fondi speciali, rispettando così, almeno nelle grandi linee, la programmazione della spesa.

La riduzione di precedenti autorizzazioni ha interessato poco più del 5% della spesa, mentre in un caso è stata utilizzata una forma di copertura non espressamente riconducibile alla riduzione stessa, ma che ne presenta i requisiti sostanziali, in quanto utilizza gli stanziamenti di competenza – e la relativa autorizzazione di spesa – di una precedente legge che viene contestualmente abrogata.

La fattispecie in questione riguarda la legge n. 286 del 23 ottobre ("Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero"), le cui modalità di copertura sono state rese conformi alla normativa contabile grazie al recepimento di un articolato parere della Commissione Bilancio Camera. Resta tuttavia il problema degli oneri derivanti dalle elezioni per il rinnovo dei Comitati, di cadenza quinquennale, per la cui copertura la legge (art. 27 comma 2) rinvia agli stanziamenti determinati con la legge di approvazione del bilancio.

Al riguardo, pur considerato che la norma riproduce il disposto dell'abrogata legge n. 205/85, da cui vengono tratte le risorse finanziarie, e che pertanto l'onere rientra sostanzialmente nella legislazione vigente, non può non rilevarsi che in via

generale l'onere a regime deve tener conto dei picchi di spesa successivi al triennio compreso nel bilancio pluriennale e che pertanto l'onere dell'ultimo anno del triennio stesso – e il conseguente onere a regime – deve essere modulato sull'onere più elevato degli esercizi successivi, se già determinabile come nella fattispecie in esame, nel suo importo e nella sua cadenza temporale.

Sempre sotto il profilo delle modalità di copertura, si è rilevato che le relative clausole hanno generalmente rispettato la disciplina dettata dall'art. 11 ter comma 1 della legge di contabilità come modificato dalla legge 246, secondo cui per ciascun intervento oneroso deve essere indicato il relativo stanziamento.

In due casi peraltro – legge n. 287 del 23 ottobre ("Celebrazioni del settimo centenario dell'Università degli studi di Roma La Sapienza") e legge n. 299 ("Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino") – tale disciplina non è stata rispettata.

Per quanto riguarda il secondo caso, va tuttavia rilevato che trattasi di un elevato numero di spese minime, esattamente individuate nella relazione tecnica, la cui mancata indicazione nel testo della legge di ratifica può rispondere a criteri di economia legislativa. Nel primo caso, poi, il riferimento della clausola di copertura alla destinazione del finanziamento, anche se implicito, risulta comunque chiaro: proprio per questo resta il problema dell'estraneità dello stanziamento stesso alle spese per il Comitato promotore delle celebrazioni (art. 3), che, secondo quanto dichiarato dal rappresentante del Governo in Commissione Bilancio, sono a carico dell'Università, senza che siano state fornite le indicazioni richieste dall'art. 27 della legge di contabilità.

Da ultimo, l'art. 3 della legge n. 293 del 23 ottobre ("Norme sull'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma") dispone l'aumento di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2003 dello stanziamento per contributi ad enti, istituti, associazioni, ecc., annualmente quantificato dalla tab. C della legge finanziaria: la clausola pone problemi di compatibilità – rilevati in sede di Commissione Bilancio Camera, il cui parere negativo è stato disatteso – con l'art. 11 comma 3 lett. d) della legge 468, secondo cui possono

essere rinviati alla tab. C della legge finanziaria soltanto gli oneri ultratriennali derivanti da leggi permanenti di spesa non ancora determinati nel loro importo.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
4) 38 schede analitiche delle tipologie di copertura.

I RELATORI

IL PRESIDENTE

Depositato in segreteria il 2 APR. 2004

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
ROMA, 2 APR. 2004

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
(G. Sforza)

TAVOLA 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2003

N.	LEGGE N.a)	DATA	GAZZ.N.	DATA	CONV.D.L.n.	SCHEDA COPERTURA b)	INIZIATIVA
1	242	19/08/03	202	01/09/03			Gov.
2	243	19/08/03	203 S.O.	02/09/03			Gov.
3	244	19/08/03	203	02/09/03		1	Gov.
4	245	19/08/03	204	03/09/03		2	Gov.
5	246	19/08/03	205	04/09/03		3	Gov.
6	247	19/08/03	206	05/09/03		4	Gov.
7	248	19/08/03	207	06/09/03		5	Gov.
8	249	19/08/03	208	08/09/03			Gov.
9	250	19/08/03	208	08/09/03		6	Gov
10	251	19/08/03	209	09/09/03		7	Gov.
11	255	19/08/03	212 S.O.	12/09/03			Gov.
12	258	19/08/03	214	15/09/03			Gov.
13	260	19/08/03	215 S.O.	16/09/03		8	Gov.
14	268	24/09/03	223	25/09/03	192/2003	9-12	Gov.
15	280	17/10/03	243	18/10/03	220/2003		Gov.
16	281	13/10/03	245	21/10/03		13	Gov.
17	285	23/10/03	248	24/10/03	230/2003	14	Gov.
18	286	23/10/03	250	27/10/03		15-16	Gov.
19	287	23/10/03	250	27/10/03		17	Gov.
20	289	15/10/03	251	28/10/03			Parl.
21	290	27/10/03	251	28/10/03	239/2003		Gov.
22	291	16/10/03	252	29/10/03		18-20	Parl.
23	292	06/10/03	254	31/10/03		21	Gov.
24	293	23/10/03	256	04/11/03		22	Parl.
25	294	27/10/03	256	04/11/03			Gov.
26	295	23/10/03	257	05/11/03		23	Gov.
27	299	24/10/03	261	10/11/03		24	Gov.
28	300	06/11/03	261	10/11/03	253/2003		Gov.
29	301	06/11/03	262 S.O.	11/11/03			Gov.
30	302	06/11/03	262 S.O.	11/11/03			Gov.
31	303	24/10/03	263	12/11/03		25	Gov.
32	304	06/11/03	263	12/11/03			Parl.
33	306	31/10/03	266 S.O.	15/11/03			Gov.
34	310	11/11/03	267	17/11/03			Gov.
35	312	24/10/03	268	18/11/03		26	Gov.
36	313	06/11/03	268	18/11/03			Gov.
37	318	03/11/03	270	20/11/03			Gov.
38	320	24/10/03	271 S.O.	21/11/03		27	Gov.
39	321	24/10/03	271	21/11/03			Gov.
40	323	24/10/03	272 S.O.	22/11/03		28	Gov.
41	324	24/10/03	272	22/11/03		29	Gov.
42	325	03/11/03	273	24/11/03		30	Gov.
43	326	24/11/03	274 S.O.	25/11/03	269/2003		Gov.
44	327	31/10/03	274	25/11/03		31	Gov.
45	329	03/11/03	275	26/11/03			Gov.
46	330	03/11/03	276 S.O.	27/11/03		32	Gov.
47	331	03/11/03	276 S.O.	27/11/03			Gov.
48	332	31/10/03	276	27/11/03		33	Gov.
49	334	03/11/03	277	28/11/03		34	Gov.
50	335	24/11/03	277	28/11/03			Gov.
51	336	24/11/03	277	28/11/03			Gov.
52	338	06/11/03	278	29/11/03		35	Gov.
53	339	25/11/03	279	01/12/03			Parl.

N.	LEGGE N.a)	DATA	GAZZ.N.	DATA	CONV.D.L.n.	SCHEDA COPERTURA b)	INIZIATIVA
54	350	24/12/03	299 S.O.	27/12/03			Gov.
55	351	24/12/03	299 S.O.	27/12/03			Gov.
56	358	01/12/03	302	31/12/03		36	Parl.
57	359	11/12/03	302	31/12/03		37	Gov.
58	360	24/12/03	302	31/12/03		38	Gov.

a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.
b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE

NEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2003

Numero legge	2003	2004	2005	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
244	8.621.000	9.397.000	20.819.000		20.819.000
245	21.485		21.485		*21.485
246	16.230	16.230	16.230		16.230
247	20.580	20.580	20.580		20.580
248	7.415		7.415		*7.415
250	17.850	17.850	17.850		17.850
251	498.060	498.060	498.060		498.060
260	9.685	9.685	9.685		9.685
268	74.108.000	14.108.000	14.108.000	**1.410.8000	
281	1.102.000	597.000	597.000		597.000
285	34.083.000	19.317.000			
286	15.498.923	2.500.995	2.500.995		2.500.995
287	10.000.000				
291	61.229.000	48.679.000	51.629.000		
292	7.110		7.110		*7.110
293	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000
295	1.342.800	1.342.800	1.342.800	***1.342.800	
299	122.100	117.310	122.100		122.100
303	16.890	16.890	16.890		16.890
312	350.960	336.440	350.960		350.960
320	19.970	19.970	19.970		19.970
323	5.820	5.820	5.820		5.820
324	48.125		48.125		*48.125
325	7.975		7.975		*7.975
327	20.090		20.090		*20.090
330	6.905		6.905		*6.905
332	517.680	305.935	305.935		305.935
334	21.710		21.710		*21.710
338	5.040				
358	5.238.000	1.738.000	10.500.000		
359	35.000.000	30.000.000	10.000.000		
360	333.980	9.673.440	8.356.070	***145.550	
Totale	**249.798.383**	**140.218.005**	**122.877.760**		****26.801.075**

* Onere da sostenere ad anni alterni

** Onere annuo dal 2006 al 2017

*** Per il solo esercizio 2006

**** Esclusi gli oneri da sostenere ad anni alterni

TAVOLA 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA

SETTEMBRE - DICEMBRE 2003

	2003	2004	2005	TOTALE	%
FONDI SPECIALI:					
PARTE CORRENTE	101.948.388	75.918.010	44.365.765	222.232.163	43,33
C/ CAPITALE	131.525.000	52.975.000	67.187.000	251.687.000	49,07
TOTALE FONDI SPECIALI	233.473.388	128.893.010	111.552.765	473.919.163	92,40
RIDUZIONE PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA	9.050.000	9.050.000	9.050.000	27.150.000	5,29
NUOVE O MAGGIORI ENTRATE				0	0,00
ALTRE FORME DI COPERTURA	7.274.995	2.274.995	2.274.995	11.824.985	2,31
TOTALE	249.798.383	140.218.005	122.877.760	512.894.148	100,00

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 agosto 2003, n. 244
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X)Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:
Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2003	Importo € 8.621.000
II	ANNO→	2004	Importo € 9.397.000
III	ANNO→	2005	Importo € 20.819.000

Oneri a regime: € 20.819.000 a decorrere dal 2006.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 agosto 2003, n. 245
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X)Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:
Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2003	Importo € 21.485
II	ANNO→	2005	Importo € 21.485

Oneri a regime: € 21.485 a decorrere dal 2007 ad anni alterni.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 agosto 2003, n. 246
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, investigazione e repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Bratislava il 25 ottobre 2000.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X)Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:
Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2003	Importo € 16.230
II	ANNO→	2004	Importo € 16.230
III	ANNO→	2005	Importo € 16.230

Oneri a regime: € 16.230 a decorrere dal 2006.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 agosto 2003, n. 247
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X)Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:
Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2003	Importo € 20.580
II	ANNO→	2004	Importo € 20.580
III	ANNO→	2005	Importo € 20.580

Oneri a regime: € 20.580 a decorrere dal 2006.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 agosto 2003, n. 248
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X)Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:
Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2003	Importo € 7.415
II	ANNO→	2005	Importo € 7.415

Oneri a regime: € 7.415 a decorrere dal 2007 ad anni alterni.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 19 agosto 2003, n. 250
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001.

Articolo 3 comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X)Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:
Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

I	ANNO→	2003	Importo € 17.850
II	ANNO→	2004	Importo € 17.850
III	ANNO→	2005	Importo € 17.850

Oneri a regime: € 17.850 a decorrere dal 2006.

CORR. PERM.